AGENZIA DELLE DOGANE

Roma, 28 dicembre 2005

Protocollo: 7384/3412-1

Rif.:

Allegati: Vari

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
TUTTE

e, per conoscenza:

All'Ufficio
Tecnologie per l'Innovazione
SEDE

All'Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali ed Accise
SEDE

All' Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax +39066876550

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax +39065903684

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax +390668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax +39065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA
Fax +390678052346

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246045 – Fax +39 06 5001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale
del Traffico e dei Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax +39068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax +390642004628

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via Londra, 7/9
20090 Segrate (MI)
Fax +390226929189

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzio, 12
ROMA
Fax +39066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax +390659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax +390669783730

All'Ente Nazionale Idrocarburi
Piazza E. Mattei, 1
ROMA
Fax +390659825995

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
Fax +390108313528

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax +390234565349

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax +390234565349

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax +39027750385

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax +39064882677

All'Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax +390521229575

All'Assologistica
Via Cornalia, 19
MILANO
Fax +390266714245

Alla Fedespedi
Via Cornalia, 19
20124 Milano
Fax +390267072285

Alla Trenitalia Spa
Divisione Cargo – Dir. Tecnica
Piazza della Croce Rossa n. 1
00161 Roma
Fax +390644104727

Alle Società Ferrovie Nord Cargo S.R.L.
Piazzale Cadorna n. 14
20123 Milano
Fax +390234664801

Alla Hannibal SpA
Via Marco Polo n. 6
20066 Melzo (MI)
Fax +390295524202

SSB Cargo Italia Srl
Via Damiano Chiesa, 2
21013 Gallarate (VA)
Fax +39 0331701402

Alla Railion Italia Srl
Via Umberto Giordano, 35
15100 Alessandria
Fax +390131240700

OGGETTO: Memorandum di intesa sulla procedura semplificata per il trasporto su rotaia di merci comunitarie attraverso la Svizzera. Proroga ed integrazione accordo.

Facendo seguito alla nota prot. 5322/3412 del 25.08.2004, di cui si allega copia ad ogni buon fine, unitamente ai relativi allegati, si comunica che il Memorandum in oggetto indicato è stato prorogato fino al 31.12.2007, con la contestuale adesione del Belgio.

Le procedure semplificate già rilasciate sono quindi automaticamente prorogate fino a tale data.

Lo scrivente fa riserva di inviare ulteriori comunicazioni che si rendessero necessarie.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sull'applicazione della presente comunicazione non mancando di segnalare eventuali difficoltà applicative.

Il Direttore Reggente dell'Area Centrale
Dott. Paolo Di Roma

AGENZIA DELLE DOGANE

Roma, 25 agosto 2004

Protocollo: 5322/3412

Rif.: Vs.

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
TUTTE

e, per conoscenza:

Alla Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 Roma

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30 – Eur
Roma

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
Roma

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
Roma

All'Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato
P.zza Sallustio, 31
Roma

Alla Confederazione Generale
del Traffico e dei Trasporti
Via Panama, 62
Roma

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
Roma

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
UFFICIO REGIMI DOGANALI E FISCALI
00143 ROMA – VIA MARIO CARUCCI, 71 Tel +39 0650241 - FAX 065001037
e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

Alla Federazione Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Roma

Alla Società Italiana
Cauzioni
Via Crescenzio, 12
00193 Roma

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 Roma

Alla Confederazione Italiana
Armatori
P.zza SS Apostoli, 66
Roma

All'Ente Nazionale Idrocarburi
P.zza E. Mattei, 1
Roma

All'Assiterminal
Associazione Italiana
Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
16122 Genova

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
Milano

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
Milano

Trenitalia SpA
Divisione Cargo
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

Società Ferrovie Nord Cargo Srl
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano

OGGETTO: Memorandum di intesa su una procedura semplificata per il trasporto su rotaia di merci comunitarie attraverso la Svizzera. Modalità di applicazione.

Con uno specifico accordo (allegato 1) che entrerà in vigore il 1 settembre 2004, le Amministrazioni doganali Italiana, Olandese, Tedesca e Svizzera hanno introdotto, sulla base dell'art.6 della Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune, una procedura semplificata per i trasporti di merci comunitarie su rotaia effettuati tra i citati Stati con attraversamento del territorio svizzero.

Aspetti generali.

La procedura in questione permetterà di utilizzare, quale documenti di transito comunitario/comune T2, oltre alle lettere di vettura CIM, anche altri documenti di trasporto previamente approvati dalle autorità doganali nazionali competenti.

Resta inteso che per vincolare le spedizioni alla procedura di cui trattasi è necessaria l'apposizione della speciale dicitura di cui all'art.2 punto 2 dell'Accordo.

Potranno avvalersi della nuova procedura semplificata le società che conseguiranno l'autorizzazione prevista dall'art.3 dell'Accordo e di cui si dirà in seguito. Tali società potranno essere, oltre alle società ferroviarie che attualmente godono delle facilitazioni di cui agli artt.412 e segg. delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale e 75 e segg. dell'Appendice I della Convenzione CE-EFTA sul Transito/Comune, anche le altre società ferroviarie attivatesi con la liberalizzazione del settore ed in possesso dei requisiti prescritti.

Con la nuova procedura non sarà necessaria, per le merci oggetto della facilitazione, la tenuta dei centri contabili di cui all'art.415 del Reg (CEE) 2454/93 della Commissione e dell'art.77 dell'Appendice I della Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune; gli uffici doganali competenti per territorio effettueranno i necessari controlli con le medesime modalità utilizzate per gli "speditori" e i "destinatari" autorizzati.

Il soggetto beneficiario verrà considerato obbligato principale, con tutti i connessi obblighi e sarà tenuto al pagamento di eventuali debiti doganali che dovessero sorgere a seguito di irregolarità all'atto dell'attraversamento della Svizzera.

Non sarà richiesta la prestazione di garanzia.

La semplificazione potrà essere revocata in caso di gravi o reiterate violazioni della semplificazione medesima. Di tale revoca dovranno essere informate le parti coinvolte.

Modalità di applicazione.

Le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo della semplificazione di cui trattasi sono illustrate dettagliatamente all'art.3 dell'Accordo.

Esse si basano sul principio del silenzio assenso e si richiamano alle modalità operative delle procedure semplificate di transito aereo e marittimo.

Gli Uffici che gestiranno a livello nazionale tali autorizzazioni sono quelli indicati nell'Allegato B-art.3 dell'Accordo; per l'Agenzia delle Dogane è all'uopo competente:

l'Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma
tel. 00390650246045 Fax 0039065001037

Le domande degli operatori nazionali interessati a conseguire detta autorizzazione dovranno essere compilate sul modulo di richiesta di cui all'Allegato A del Memorandum e trasmesse al richiamato Ufficio Regimi Doganali e Fiscali, il quale – accertata la sussistenza dei requisiti necessari – provvederà ad attivare le Amministrazioni doganali degli altri Paesi interessati.

Il medesimo Ufficio sarà competente per l'esame delle richieste di autorizzazioni provenienti dall'estero per il loro eventuale accoglimento previa - ove del caso -procedura istruttoria svolta con la collaborazione delle Direzioni Regionali interessate e tenuto conto dei pareri da esse espressi.

Al riguardo, va evidenziato che il rilascio di un eventuale parere negativo, da parte delle predette Direzioni, dovrà essere – come già avviene per le procedure semplificate di transito aeree e marittime – adeguatamente motivato ed in ogni caso dovrà essere reso entro il termine massimo di 15 giorni dal momento del ricevimento della richiesta, restando inteso che la mancata risposta nei termini determinerà il consolidamento del silenzio assenso.

Le spedizioni effettuate nell'ambito della procedura semplificata non dovranno essere presentate agli uffici doganali di partenza, di arrivo o di passaggio (artt. 4, 5, e 6)

Riguardo a questi ultimi si ritiene utile precisare che per "ufficio doganale di transito" di cui al punto 6 dell'Accordo, deve intendersi "ufficio doganale di passaggio".

L'ufficio doganale svizzero di entrata dovrà essere tempestivamente informato, al più tardi alla partenza del treno, secondo le modalità previste dall'autorizzazione; sarà in tal modo possibile evitare l'espletamento di formalità doganali presso tale ufficio.

La procedura semplificata resterà valida fino al 31 dicembre 2005.
Decorso un congruo lasso temporale, codeste Direzioni Regionali vorranno fornire opportuni elementi di valutazione alla scrivente in ordine all'andamento operativo dell'Accordo, proponendo quei miglioramenti che eventualmente l'esperienza avrà suggerito.

Si prega di informare in ordine a quanto sopra i dipendenti uffici e, in ambito locale, le categorie professionali interessate.

p.Il Direttore dell'Area Centrale a.p.f.
Dott. P.Pantalone

Bozza versione 15.7.04

Memorandum di intesa

Su una procedura semplificata per il trasporto di merci comunitarie su rotaia attraverso la Svizzera (SWISS-Corridor T2)

basato sull'Articolo 6 della Convenzione del 20 maggio 1987
sul Regime di Transito Comunitario

Considerata l'iniziativa dei Ministri dei Trasporti di Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera per il miglioramento della qualità del traffico ferroviario di merci lungo il corridoio Nord-Sud (IQ-C), ed il relativo Memorandum d'intesa firmato il 9 gennaio 2003 a Lugano;

Considerata la necessità di una procedura doganale semplificata per le merci comunitarie trasportate su rotaia in condizioni liberalizzate quando non siano applicabili le procedure semplificate "regolari" per il trasporto di merci su rotaia o in grandi container[1];

le autorità doganali di Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera hanno deciso di concludere il seguente Memorandum di Intesa:

Articolo 1
Ambito

(1) Questo Memorandum di Intesa (in seguito: MoU) stabilisce una procedura semplificata per il regime di transito comunitario/comune "T2" come descritto nell'articolo 2 seguente, per le spedizioni ferroviarie di merci comunitarie fra gli Stati membri della Comunità Europea che hanno firmato questo MoU attraverso il territorio della Svizzera e scortate da un documento di trasporto approvato (in seguito: la procedura semplificata).

(2) Le disposizioni generali riguardanti le semplificazioni (Articoli 49-55 dell'Appendice I alla Convenzione e Articoli 373–378 IP) sono applicabili, mutatis mutandis. I requisiti specifici, le formalità per la richiesta e l'autorizzazione, nonché i metodi operativi e di controllo della procedura semplificata sono I seguenti.

---

[1] Il *Capitolo VIII dell'Appendice I alla Convenzione del 20 maggio 1987 su una Procedura di transito comune o gli Articoli 412-442bis del Regolamento della Commissione (CEE) n°. 2454/93 del 2 luglio 1993 stabiliscono le disposizioni per l'attuazione del Regolamento del Consiglio (CEE) n°. 2913/92 che istituisce il Codice Doganale Comunitario;*

Articolo 2
La procedura semplificata

(1) Ai fini della procedura semplificata, la lettera di vettura internazionale CIM (Annesso B alla Convenzione COTIF) o qualunque altro documento di trasporto approvato dalla Dogana in questo contesto sarà equivalente ad una dichiarazione di transito comunitaria "T2" (in seguito: dichiarazione di transito semplificata).

(2) Le aziende autorizzate ai sensi dell'Articolo 3 possono vincolare le merci comunitarie alla procedura semplificata inserendo la dicitura "SWISS-Corridor T2" insieme al relativo codice ISO del Paese ed al numero di autorizzazione (es. "SWISS-Corridor T2: CH/12") nella casella della dichiarazione di transito semplificata riservata a tale scopo nell'autorizzazione.

Articolo 3
Autorizzazione

(1) Le aziende che effettuano i trasporti descritti nell'Articolo 1 in qualità di trasportatore contrattuale possono richiedere l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa solo ad imprese:

- Costituite in uno Stato membro della Comunità Europea firmatario del MoU o in Svizzera; e
- In grado di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'identificazione a fini doganali delle merci trasportate in grandi container, carri coperti ed altri mezzi di trasporto chiudibili a chiave.

(2) L'autorizzazione dovrà essere richiesta mediante il modello inserito nell'Annesso A di questo MoU.

(3) Se il richiedente intende utilizzare un documento di trasporto diverso da una lettera di vettura CIM, la richiesta dovrà essere accompagnata da un modello di detto documento di trasporto.

(4) La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio doganale designato del Paese in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, facilitando così i controlli basati sulle verifiche (in seguito: ufficio di autorizzazione). L'Annesso B di questo MoU contiene l'elenco degli Uffici doganali designati per ciascuna delle Parti firmatarie.

(5) Dopo aver ricevuto la richiesta di autorizzazione, l'ufficio di autorizzazione comunicherà la richiesta ed una bozza di autorizzazione secondo il modello contenuto nell'Annesso C di questo MoU alle autorità doganali degli altri Paesi interessati e ne richiederà l'approvazione.

(6) Le autorità adite informeranno l'ufficio di autorizzazione circa la loro approvazione – ove opportuno inserendo proposte di modifica – o il loro rigetto entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica. Tutti i rigetti dovranno essere motivati.

(7) L'ufficio di autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione se non ha ricevuto obiezioni sulla bozza di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di notifica.

(8) La validità di un'autorizzazione rilasciata in base a questo MoU non potrà superare la validità del MoU.

(9) Eventuali modifiche nelle operazioni di trasporto dovranno essere notificate all'ufficio di autorizzazione, che ne darà comunicazione alle autorità doganali designate degli altri Paesi interessati. Qualora sia opportuna una revisione dell'autorizzazione, detto ufficio procederà in base ai paragrafi 5-7. Se tutte le operazioni di trasporto sono cessate, l'autorizzazione sarà revocata.

(10) In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni disciplinanti la procedura semplificata, l'ufficio di autorizzazione revocherà l'autorizzazione con effetto immediato ed informerà le parti coinvolte.

Articolo 4
Formalità nello Stato membro CE di partenza

Non è necessario presentare le merci e la dichiarazione di transito semplificata all'Ufficio doganale di partenza se la dicitura "SWISS-Corridor T2" è inserita nella dichiarazione di transito semplificata come previsto nell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5
Formalità di transito in Svizzera

Le spedizioni dovranno essere notificate all'Ufficio doganale svizzero al punto di entrata, al più tardi quando il treno lascia la stazione ferroviaria di partenza. I dettagli sulla forma ed il destinatario di questa notifica, il monitoraggio delle spedizioni ed i regolamenti per le merci soggette a divieto o restrizioni per il transito attraverso la Svizzera sono indicati nell'autorizzazione. In tali condizioni non occorre espletare alcuna formalità presso l'Ufficio doganale al punto di entrata in Svizzera.

Articolo 6
Formalità all'Ufficio doganale di transito/Ufficio di destinazione nella Comunità

Nessuna formalità deve essere espletata in uno Stato membro della Comunità Europea firmatario di questo MoU, né presso l'Ufficio doganale di transito, né presso quello di destinazione.

Articolo 7
Responsabilità

(1) Il trasportatore contrattuale in qualità di obbligato principale è responsabile nei confronti delle autorità doganali svizzere riguardo alla regolarità di svolgimento delle procedure di transito effettuate ai sensi di questo MoU. Egli è tenuto a pagare eventuali debiti doganali sorti in Svizzera a causa di irregolarità nel corso della procedura di transito.

(2) Non è richiesta alcuna garanzia.

Articolo 8
Cooperazione

Le parti firmatarie forniranno assistenza reciproca per il chiarimento dei casi di irregolarità e per i controlli a posteriori relativi alle procedure di transito effettuate in base al MoU.

Articolo 9
Revoca

Questo MoU può essere revocato da ciascuna parte firmataria. La revoca diviene effettiva al termine del terzo mese successivo ad una comunicazione motivata a tutte le altre parti firmatarie. Dopo l'entrata in vigore della revoca, eventuali autorizzazioni basate sul MoU saranno nulle.

Articolo 10
Entrata in vigore/Valutazione

(1) Il MoU entrerà in vigore il 1° settembre 2004 e sarà valido fino al 31 dicembre 2005.

(2) Fino al 1° ottobre 2005 le autorità doganali di Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera valuteranno il MoU e decideranno entro tre mesi in merito alla sua proroga.

(3) Il testo autentico è la versione inglese.

Per conto delle relative autorità doganali:

Svizzera	**Germania**
Berna, ……. *(Data)* *(Firma)* Hermann Kästli Direttore del dipartimento per la legislazione e i dazi doganali	Bonn, …… *(Data)* *(Firma)* Hans-Joachim Stähr Direttore Generale delle Dogane

Italia	**Autorità doganale dei Paesi Bassi**
Roma, ……. *(Data)* *(Firma)* Mario Andrea Guaiana Direttore dell'Agenzia delle Dogane	L'Aia, …….. *(Data)* *(Firma)* per conto del Direttore Generale per le tasse W.A.J.M. Rovers Presidente Team di gestione Dogane del Sud

Annesso A: Modello "Richiesta di autorizzazione"
Annesso B: Elenco degli Uffici doganali designati
Annesso C: Modello "Autorizzazione"

Procedura di transito comunitario/comune "Swiss-corridor T2"

Elenco degli Uffici doganali

Articolo 3: "Uffici doganali designati"

Paese	**Ufficio doganale**	**(indirizzo, numero di telefono/fax)**
Paesi Bassi	Belastingdienst/ Douane Noord/ kantoor Amersfoort Team klantbehandeling regio Utrecht	Belastingdienst/ Douane Noord/ kantoor Amersfoort Team klantbehandeling regio Utrecht Postbus 1307 3800 BH Amersfoort The Netherlands telephone: 033-4505781 telefax: 033-4633687
Germania	Oberfinanzdirektion Hannover – Vorort Versand	Postfach 240 30002 Hannover Telephone: +49 511 1010 FAX: +49 511 101 2111or 2008
Svizzera	Eidg. Oberzolldirektion Sektion Zollbefreiungen und Transit	Monbijjoustrasse 40 CH-3003 Bern Switzerland Telephone: +41 31 322 66 74 Fax: +41 31 323 39 26
Italia	*Agenzia delle Dogane* *Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti* *Ufficio Regimi Doganali e Fiscali*	*Agenzia delle Dogane* *Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti* *Ufficio Regimi Doganali e Fiscali* *Via Mario Carucci 71* *00143 ROMA* *Tel +39 0650241* *Telex 06 5001037*

Annesso C

Codice - Paese ISO	Numero di autorizzazione

Regime di transito comunitario/comune "T2"

Autorizzazione alla procedura di transito semplificata "SWISS-Corridor T2"

L'azienda
.....*(Nome, Indirizzo)*
in qualità di trasportatore contrattuale ed in riferimento alla richiesta del
.....*(Data)*

con la presente è autorizzata ad utilizzare la procedura di transito semplificata concordata fra le autorità doganali di Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera nel Memorandum d'Intesa sul trasporto ferroviario di merci comunitarie attraverso la Svizzera, entrato in vigore il 1° settembre 2004 ("SWISS-Corridor T2"), alle seguenti condizioni:

1) La procedura semplificata può essere utilizzata per le spedizioni di merci comunitarie nell'ambito dell'operazione(i) di trasporto descritta al paragrafo 3 del modulo di richiesta (Appendice 1 a questa autorizzazione).
2) La lettera di vettura CIM di cui all'Appendice B alla Convenzione COTIF[1]/documento di trasporto ……*(Tipo di documento)* costituirà la dichiarazione di transito semplificata.
3) L'indicazione "**"SWISS-Corridor T2",** completata con il relativo codice ISO del Paese ed il numero di autorizzazione come indicato nell'angolo in alto a destra di questa pagina, dovranno essere inseriti nella dichiarazione di transito semplificata nella casella "visti doganali" della lettera di vettura CIM[2]/riquadro ……. del documento di trasporto approvato.
4) Inserendo la dicitura "SWISS-Corridor T2", secondo il paragrafo 3, nella dichiarazione di transito semplificata, le spedizioni saranno vincolate al regime di transito comunitario/comune "T2" e le merci e la dichiarazione di transito semplificata non dovranno essere presentate all'Ufficio doganale presso la stazione ferroviaria di partenza, né sarà necessario apporre un adesivo come previsto dall'articolo 79 dell'appendice I alla Convenzione sulla procedura di transito comune fra CEE e Paesi EFTA del 20 maggio 1987 o dall'articolo 417 del Regolamento della Commissione (CEE) 2454/93 del 2 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni per l'attuazione del Regolamento del consiglio (CEE) 2913/92 istitutivo del Codice Doganale Comunitario.
5) Qualora la modifica di un contratto di trasporto comporti una modifica alla dichiarazione di transito semplificata, il trasportatore contrattuale non dovrà dare esecuzione al contratto modificato e non potrà modificare la dichiarazione di transito semplificata senza il previo assenso dell'Ufficio doganale presso il punto di entrata in Svizzera.

[1] Cancellare ove non applicabile..
[2] Cancellare ove non applicabile.

6) *(trasportatore contrattuale)* dovrà notificare preventivamente le spedizioni all'Ufficio doganale presso il punto di entrata in Svizzera mediante un libretto di composizione del treno o un documento simile approvato dalla Dogana svizzera e contenente almeno le seguenti informazioni:
   - numero del treno,
   - numero del vagone,
   - descrizione delle merci (con codice tariffario, numero NHM),
   - peso lordo,
   - numero della lettera di vettura o del documento di trasporto approvato di cui al paragrafo 2 di questa autorizzazione,
   - stazioni di partenza e destinazione,
   - in caso di spedizioni miste: informazioni sulla dichiarazione di transito per le merci coperte da altra procedura di transito doganale, es.: numero, data di rilascio e ufficio di rilascio del documento di transito per le merci T-1.

   La notifica preliminare dovrà essere presentata al seguente Ufficio doganale presso il punto di entrata in Svizzera entro l'orario di partenza del treno dalla stazione ferroviaria di partenza:

Nord – Sud:	*(Ufficio doganale, numero di telefono/fax)*
Sud – Nord:	*(Ufficio doganale, numero di telefono/fax)*

7) *(trasportatore contrattuale)* è responsabile della notifica senza indugio da parte del trasportatore effettivo all'Ufficio doganale presso il punto di entrata in Svizzera di eventuali incidenti verificatisi nel corso del transito attraverso la Svizzera (es. ritardo, trasferimento del carico o smistamento dei vagoni, ecc.).

8) *(trasportatore contrattuale)* adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che siano osservate le norme sulle merci soggette a divieto o restrizioni nel transito attraverso la Svizzera. *(trasportatore contrattuale)* è responsabile della presentazione del documento di trasporto e dei relativi allegati per dette merci presso l'Ufficio doganale al punto di entrata in Svizzera prima della partenza del treno.

9) *(trasportatore contrattuale)* compilerà i dati per le statistiche sul transito nella tabella EXCEL „Transit Traffic" fornita dalla Direzione Generale delle Dogane svizzera con questa autorizzazione e li trasmetterà alla Direzione Generale svizzera, Sezione statistiche sul commercio estero ed affari economici, entro il decimo giorno del mese successivo. I dettagli saranno chiariti separatamente fra il servizio della Direzione Generale e *(trasportatore contrattuale*).

10) In caso di modifiche improvvise e inaspettate all'operazione(i) di trasporto dovute a motivi tecnici, il trasportatore contrattuale non dovrà dare esecuzione all'operazione(i) modificata senza l'assenso preventivo dell'Ufficio di autorizzazione. Quest'ultimo informerà l'Ufficio(i) doganale di supervisione

della procedura semplificata nel Paese/Paesi in cui si sono verificate le modifiche.

11) La documentazione della spedizione (ordini di trasporto, documenti sulla transazione, fatture ecc.) dei trasportatori coinvolti nell'operazione(i) di trasporto descritta al paragrafo 3 del modulo di richiesta (appendice 1 a questa autorizzazione) servirà come registrazione.

12) Le autorità doganali dei Paesi interessati all'operazione(i) di trasporto hanno facoltà di effettuare controlli sistematici o casuali e di accedere ai registri dei trasportatori coinvolti nell'operazione(i) di trasporto. Questi ultimi dovranno fornire l'assistenza necessaria.

13) I seguenti Uffici doganali sono responsabili della supervisione della procedura semplificata nei rispettivi Paesi:

Paese	**Ufficio doganale di controllo**	**Trasportatore**

14) L'Ufficio di autorizzazione dovrà ricevere notifica scritta delle nuove relazioni di traffico almeno 30 giorni prima della loro adozione attestante le modifiche necessarie. E' possibile avvalersi di compagnie ferroviarie aggiuntive o alternative solo successivamente alle corrispondenti modifiche all'autorizzazione.

15) Nel caso di modifiche all'operazione(i) di trasporto per cui è stata rilasciata questa autorizzazione o di incidenti verificatisi durante il trasporto e che possono ripercuotersi sul contenuto di questa autorizzazione, dette modifiche o incidenti dovranno essere immediatamente notificate all'Ufficio di autorizzazione. Tali eventi possono portare alla modifica o alla revoca dell'autorizzazione.

16) In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni disciplinanti l'uso della procedura semplificata, l'Ufficio di autorizzazione revocherà l'autorizzazione con effetto immediato.

17) I dettagli forniti nei paragrafi 3 e 4 del modulo di richiesta per questa autorizzazione costituiscono parte integrante di questa autorizzazione.

18) Questa autorizzazione entra in vigore il ..... *(Data)*.

Ufficio di autorizzazione: .....(*Nome e indirizzo*)

Luogo, Data…….. Firma:.....

Allegati:
1) Copia della richiesta di autorizzazione
2) Elenco dei divieti e delle restrizioni relativi alla Svizzera

Copia conforme rilasciata a:
- *..... (Indirizzo delle autorità doganali interessate)*